**CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI DOSOLO E LA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B “GARDENIA ARL ONLUS” PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI CURA DEL DECORO URBANO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI DOSOLO – ANNO 2023-2025.**

**Il Comune di Dosolo**, codice fiscale 83000130209, (che di seguito per brevità verrà chiamato “COMUNE”), in qualità di ente pubblico territoriale, nella persona del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Arch. Riccardo Belfanti, nato a Mantova (MN), il 22/12/1982, e residente a San Benedetto Po (MN), in via G. Rossa, n. 8, domiciliato per la carica presso la residenza municipale, Piazza Garibaldi n. 3 – 46030, Dosolo (MN)

**E**

**La Cooperativa Sociale Gardenia Arl Onlus**, (che di seguito per brevità verrà chiamata “COOPERATIVA”), con sede Legale in Via B. Croce n. 44, 26041, Casalmaggiore (CR), P.IVA 01167160199, iscritta all’Albo Nazionale delle Società Cooperative al n. A121181 e nella sezione “b” numero progressivo 486 dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, rappresentata dalla Sig.ra Mirella Raza, nata a Pezzaze (BS), il 29/01/1951, residente in Casalmaggiore (CR), in via B. Croce n. 44, abilitata alla sottoscrizione del presente atto;

**VISTI**

gli artt. 1, 2, 4, 5, 8, 9 della L. 381/91 e l’articolo 29, comma 3, della Legge Regionale n. 1/08,

**PREMESSO**

-che, in conformità all’art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, il Comune di Dosolo ha disposto con delibera di Giunta n. ……. del ………… di procedere alla stipula con la Cooperativa sopra indicata di una convenzione;

-che con tale convenzione il COMUNE e la COOPERATIVA si pongono i seguenti obiettivi: favorire il recupero ed il reinserimento sociale di persone in condizioni di emarginazione sociale attraverso l’avvio ad una attività lavorativa opportunamente finalizzata, affidando alcuni servizi di interesse comunale;

-che la scelta del convenzionamento con la COOPERATIVA è motivata dalla necessità per l’Amministrazione Comunale di DOSOLO di provvedere all'inserimento di soggetti in condizioni di disagio e per assicurare lo svolgimento, per tutta la durata della convenzione, di servizi di decoro urbano e manutenzione del patrimonio del Comune di Dosolo;

-che la COOPERATIVA è stata individuata, in conformità a quanto previsto dall’art. 5 comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 in qualità di soggetto che coinvolge soggetti più deboli, appartenenti alla comunità locale;

-che la COOPERATIVA svolge l'attività prevalente in tutte quelle attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e pertanto da svolgersi avvalendosi dell’attività dei soci cooperatori e delle persone svantaggiate di cui all’art. 4 Legge n. 381/1991

Tutto ciò premesso,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto**

E’ affidato alla COOPERATIVA lo svolgimento delle seguenti attività a favore del Comune di Dosolo:

- manutenzione verde, tagli siepi nei parchi pubblici e giardini scuole;

- pulizia ordinaria pozzetti e caditoie stradali;

- supporto agli operai per ripristino segnaletica stradale;

- lavori di piccola manutenzione negli edifici pubblici.

**Art. 2 – Durata**

La convenzione ha durata di due anni a decorrere dalla data di approvazione ovvero dal giorno 12/06/2023 e scadrà il giorno 11/06/2025. E’ vietato il rinnovo tacito della presente convenzione.

**Art. 3 - Modalità generali di svolgimento dei servizi**

La COOPERATIVA effettuerà le attività impiegando proprio personale con la supervisione di un referente tecnico; le attività saranno svolte di norma su 3 giorni alla settimana, da effettuarsi nelle fasce orarie antimeridiane.

Le prestazioni devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

La COOPERATIVA dovrà osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.

La COOPERATIVA adotterà altresì ogni atto necessario a tutelare la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

La COOPERATIVA dovrà adottare e rispettare altresì tutte le misure necessarie relativamente alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori.

**Art. 4 - Requisiti della Cooperativa**

La COOPERATIVA dichiara di essere iscritta all’Albo Nazionale delle Società Cooperative al n. A121181 e nella sezione “b” numero progressivo 486 dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali e di aver presenti, nella propria compagine lavorativa, persone svantaggiate nella misura prevista dalla Legge 381/1991, come previsto rispettivamente dall'art 9, comma 1 e dall'art. 5.

La COOPERATIVA sociale si impegna altresì a mantenere la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell’art. 4 della legge 381/1991 per tutto il periodo della convenzione.

La COOPERATIVA deve essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei soci e dei terzi, ivi compresi eventuali soci volontari ed i lavoratori individuati nel servizio oggetto della presente convenzione. La COOPERATIVA si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

**Art. 5- Corrispettivo**

Il corrispettivo dovuto alla COOPERATIVA è determinato in € 8.000,000 + Iva 22% per il primo anno e € 8.320,00 + Iva 22% per il secondo anno. L’importo complessivo della presente convenzione si intende determinato in € 16.320,00 + Iva 22%. La COOPERATIVA si impegna ad inviare mensilmente fattura dell’importo di €. 680,00 + Iva 22% al COMUNE. Il COMUNE si impegna al pagamento dei corrispettivi a 30 giorni dal ricevimento della fattura a fronte dei report mensili sulle attività svolte, oggetto della presente convenzione. Il corrispettivo non è soggetto a revisione periodica.

Il corrispettivo si intende remunerativo per tutti i servizi, oneri ed obblighi contrattuali previsti nella presente convenzione.

**Art. 6 - Referenti comunali dell’attuazione della convenzione**

L'ufficio Tecnico provvede a designare un referente tecnico per il Comune di Dosolo, per la supervisione e la corretta attuazione della convenzione sul territorio comunale; a questi soggetti la COOPERATIVA si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

**Art. 7 - Obblighi della Cooperativa**

La COOPERATIVA si impegna:

1. ad impiegare per l’espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell’attività;
2. ad applicare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e condizioni economiche e normativa, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio, risultante dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
3. ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono le prestazioni, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
4. ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal contratto collettivo nazionale di settore;
5. ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
6. ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti del COMUNE o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dell’attività;
7. a perseguire una peculiare finalità di carattere sociale, consistente nel reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
8. a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell’attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
9. a trasmettere all’Ente ogni mese ed a conclusione della convenzione un report circa le attività svolte ed i risultati raggiunti nell’attività di inserimento lavorativo;
10. ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/10, come modificato dal D.L. n. 187/10.

**Art. 8 - Soci volontari**

Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell’esecuzione dell’attività, la COOPERATIVA può avvalersi, nel rispetto delle norme contenute nell’articolo 2 della Legge n. 381/1991, di soci volontari.

La COOPERATIVA si impegna a comunicare le eventuali variazioni dei soci volontari impegnati nell’espletamento delle attività di cui alla convenzione.

**Art. 9 - Progetti personalizzati di inserimento lavorativo**

Il responsabile sociale degli inserimenti lavorativi designato dalla COOPERATIVA ed il Nucleo Inserimenti Lavorativi distrettuale possono promuovere nell'ambito di tale convenzione un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate.

**Art. 10 - Verifiche periodiche e controlli**

Al fine di garantire l’effettiva attuazione della presente convenzione, l'Ufficio Tecnico comunale e l'Ufficio Unico Servizi alla Persona, anche in modo disgiunto, possono effettuare controlli su quanto oggetto della presente convenzione per verificarne l'andamento e il rispetto.

**Art. 11 - Subappalto**

È vietata da parte della COOPERATIVA la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità del contratto ceduto.

**Art. 12 - Risoluzione della convenzione**

La presente convenzione può essere risolta da entrambe le parti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a

* grave inadempimento della COOPERATIVA;
* grave inadempimento addebitabile al COMUNE;

Nel caso in cui ricorresse una delle cause di risoluzione sopra indicate, la parte non inadempiente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione della convenzione, comunicando alla parte inadempiente il proprio intendimento di valersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456, 2° comma, c.c., a mezzo raccomandata A.R.. È causa di risoluzione della Convenzione la cancellazione della COOPERATIVA dall’Albo Regionale/Provinciale delle Cooperative Sociali.

**Art. 13 – Controversie**

Per ogni controversia che potesse insorgere nell’ambito dell’esecuzione della convenzione è competente il Foro di Mantova.

**Art. 14 - Spese per stipula convenzione**

Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono a carico della COOPERATIVA. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

**Art. 15 – Rinvio alla normativa generale**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Dosolo, lì ……………………………..

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la COOPERATIVA

IL PRESIDENTE

Per il COMUNE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO